

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

265 – 20560 / 2018

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 199-28302 DEL 16/9/2015 E S.M.I. – PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: Sereco Piemonte S.p.a.

SEDE LEGALE: Via Meuccio Ruini 10 – 42124 Reggio Emilia

SEDE OPERATIVA: Via Lonna 5 – 10040 Leinì (TO)

P.IVA: 01701770354

POS. n. 006339

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 199-20302 del 16/9/2015 è stato emesso il riesame con valenza di rinnovo periodico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) già rilasciata alla Società Sereco Piemonte S.p.a. con D.D. n. 220-40292 del 4/10/2010 e relativa all'installazione di Via Lonna 5 nel Comune di Leinì. Presso l'installazione la Società svolge attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: le tipologie di rifiuti autorizzate, le modalità di trattamento e le operazioni di gestione rifiuti ammesse sono riportate nell'allegato facente parte integrante del provvedimento di riesame;
- con Determinazione Dirigenziale n. 105-6317 del 19/4/2017, l'AIA, così come da ultimo riesaminata, è stata aggiornata a seguito di apposita comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa dal gestore ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 27/6/2018, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicata per brevità come C.M.T.) n. 77648, la Sereco Piemonte S.p.a. ha comunicato alcune modifiche che intende apportare all'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che possono essere riassunte in sintesi come segue:
 - installazione di una pressa compattatrice all'interno del capannone H1-H2;
 - modifica impiantistica alla linea di trattamento rifiuti polverulenti.
- con nota del 11/7/2018, di prot. C.M.T. n. 83513, il Servizio in intestazione ha informato la Sereco Piemonte S.p.a. che le modifiche comunicate sono non sostanziali e che, come previsto all'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., intendeva procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata al fine di adeguarne il contenuto alle modifiche intervenute. Con la medesima nota, pertanto, si comunicava formalmente l'avvio del procedimento volto all'aggiornamento dell'AIA secondo i disposti dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- con nota del 11/7/2018, di prot. C.M.T.83239, il Servizio in intestazione ha richiesto un parere

ad ARPA Dipartimento di Torino in merito a quanto comunicato dalla Sereco Piemonte S.p.a. chiedendo l'invio di eventuali osservazioni entro il 3/8/2018;

- in data 18/7/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 86520, il Servizio in intestazione ha richiesto alla Sereco Piemonte alcune integrazioni in merito alle modifiche comunicate, assegnando il termine di sessanta giorni per l'invio di apposita documentazione e sospendendo, conseguentemente, i termini del procedimento;
- in data 01/08/2018, con nota di prot. C.M.T. n. 91709, la Sereco Piemonte S.p.a. ha trasmesso le integrazioni richieste;

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche comunicate dalla Sereco Piemonte S.p.a. sono non sostanziali: le stesse non rientrano, infatti, nella definizione riportata all'art. 5 comma 1 lett. 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Si tratta, infatti, di interventi di ottimizzazione della linea di trattamento rifiuti polverulenti e dell'introduzione di una pressa compattatrice per la riduzione volumetrica di alcune specifiche tipologie di rifiuti. Anche quest'ultimo intervento costituisce un'ottimizzazione dell'attività in quanto, come evidenziato dalla Società, consentirà la riduzione del numero di trasporti e la riduzione del volume occupato dai rifiuti con evidente miglioramento della logistica sia dell'impianto Sereco, sia degli impianti di destinazione;
- l'istruttoria non ha evidenziato criticità in merito alle modifiche proposte alla linea di trattamento dei rifiuti polverulenti: come già detto, infatti, le variazioni proposte si riferiscono unicamente a migliorie tecnologiche per rendere gli impianti più funzionali;
- per quanto riguarda, invece, l'attività di pressatura, sono state richieste alla Società alcune precisazioni finalizzate ad una corretta gestione dell'operazione. In particolare le integrazioni richieste vertevano sull'idoneità dei presidi di abbattimento delle emissioni provenienti dall'apparecchiatura e sulle procedure di verifica dei rifiuti sottoposti a pressatura, con particolare riferimento all'intercettazione di eventuali materiali estranei in grado di generare incendi e scoppi. Con la documentazione integrativa trasmessa in data 1/8/2018 con nota di prot. C.M.T. n. 91709, la Società ha precisato che:
 - per quanto riguarda l'idoneità dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività, la Società ha precisato che i rifiuti sottoposti a tale operazione sono costituiti da imballaggi od altri rifiuti che possono contenere o essere contaminati da sostanze che possono dare origine a polveri o particolato. Conseguentemente, non ritiene necessario dotare l'apparecchiatura di un sistema di captazione dei composti organici volatili, il cui tenore, secondo quanto dichiarato è trascurabile. Con il presente provvedimento si procede ad aggiornare il quadro emissivo allegato all'AIA e ad individuare le prescrizioni relative alla messa in esercizio;
 - in merito agli accorgimenti adottati per evitare che nei rifiuti sottoposti a pressatura siano presenti componenti in grado di generare incendi o scoppi, la Società ha predisposto un'indonea procedura di controllo visivo dei materiali che vengono conferiti sfusi e l'ausilio di un metal detector portatile per rilevare l'eventuale presenza di corpi estranei metallici (quali ad es. le bombolette spray) all'interno dei rifiuti confezionati. Tale procedura è stata resa parte integrante dell'SGA dell'installazione;

- per quanto riguarda la possibilità di destinare a pressatura gli pneumatici fuori uso, all'obiezione mossa dal Servizio in intestazione circa l'idoneità del macchinario a trattare detta tipologia di rifiuti, la Società ha risposto evidenziando che, a seguito di valutazioni con il fornitore, è stata inserita anche detta tipologia che, tuttavia, ha per la Società un'importanza marginale. In merito si osserva che la pressatura degli pneumatici, sebbene attuabile in linea teorica con l'ausilio dell'apparecchiatura individuata allo scopo, non pare finalizzata a favorire l'avvio a recupero o smaltimento di detta tipologia di rifiuti, almeno sulla base degli elementi finora forniti. Non si ritiene, pertanto, opportuno accogliere la richiesta di sottoporre a pressatura anche tale rifiuto: ciò non pregiudica, tuttavia, la possibilità di un futuro inserimento in autorizzazione sulla base di elementi circostanziati ed oggettivi che consentano di chiarire la finalità dell'operazione;

- non sono pervenute, nei termini assegnati con nota del 11/7/2018, di prot. C.M.T. n. 83239 osservazioni da parte di ARPA Dipartimento di Torino;

RILEVATO che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- le modifiche introdotte non determinano l'aumento della capacità massima di immagazzinamento dell'impianto e, quindi, non è necessario integrare le fidejussioni già prestate a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata.

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto delle modifiche comunicate dalla Sereco Piemonte S.p.a. con nota del 27/6/2018 di prot. C.M.T. n. 77648 e descritte dettagliatamente in premessa;
- aggiornare, conseguentemente, l'AIA rilasciata alla Società, così come da ultimo riesaminata con D.D. n. 199-20302 del 16/9/2015, al fine di adeguarne il contenuto alle modifiche intervenute. Le modifiche al provvedimento sono elencate nell'allegato facente parte integrante del presente atto;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto del provvedimento n. 199-20302 del 16/9/2015 e s.m.i.

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni

e fusioni di Comuni” così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

- l’art. 48 dello Statuto Metropolitano;

- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di prendere atto delle modifiche comunicate dalla Sereco Piemonte S.p.a. con nota del 27/6/2018 di prot. C.M.T. n. 77648 e descritte dettagliatamente in premessa;

2. di aggiornare, conseguentemente, l’AIA rilasciata alla Società, così come da ultimo riesaminata con D.D. n. 199-20302 del 16/9/2015, al fine di adeguarne il contenuto alle modifiche intervenute. Le modifiche al provvedimento sono elencate nell’allegato facente parte integrante del presente atto;

3. di far salvo in ogni altra parte il contenuto del provvedimento n. 199-20302 del 16/9/2015 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L’allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 6 Agosto 2018

RM

Il Dirigente del Servizio
(ing. Massimo VETTORETTI)

ALLEGATO

Alla sezione 1 dell'allegato al provvedimento n. 199-28302 del 16/9/2015 e s.m.i. il quinto capoverso è sostituito con quanto segue:

Le operazioni accessorie **D13** ed **R12** identificano per l'installazione in oggetto le seguenti attività:

- miscelazione come descritta al successivo punto **2.33**);
- riduzione volumetrica (triturazione, frantumazione, compattazione, pressatura, selezione e cernita);

Alla sezione 1 dell'allegato al provvedimento n. 199-28302 del 16/9/2015 e s.m.i. il punto relativo alla descrizione della sezione polveri è sostituito con il seguente:

Sezione Polveri dedicata ai rifiuti polverosi di natura inorganica è composta da:

- apparecchiatura semiautomatica di apertura sacconi, triturazione e bagnatura del contenuto,
- tre silos per lo stoccaggio dei rifiuti conferiti sfusi posti in area esterna adiacente al capannone dedicato al trattamento solidi aventi le caratteristiche dichiarate nella documentazione tecnica allegata alla nota del 10/2/2015 di prot. C.M.T. n. 20955¹;
- sistema pneumatico per l'invio delle polveri al sistema di dosaggio a servizio della linea fanghi.

Il materiale trattato nelle 2 sezioni viene classificato con i codici CER del capitolo **190200** e inviato a scarico/maturazione in attesa di invio a smaltimento finale nei 2 box denominati 5a e 5b di capacità complessiva pari a 240 m³ (circa 360 t). Il materiale trattato può inoltre essere posto in scarico/maturazione anche nei 5 box normalmente dedicati ai materiali in ingresso. Viene in ogni caso garantita, su tutti i box, una chiara distinzione tra:

- rifiuti in ingresso ancora da trattare;
- rifiuti in fase di ricondizionamento, omogeneizzazione e/o accorpamento;
- rifiuti in scarico/maturazione;
- rifiuti in fase di miscelazione.

¹ Alla data di emanazione del presente provvedimento i silos non sono ancora stati realizzati.

Alla tabella riportata a pag. 1.1) le righe relative ai codici CER sotto riportati sono sostituite con le corrispondenti riportate nella tabella che segue.

Codice CER	Descrizione	D9 Liq	D9 Sol	D13	D14	D15	R12	R13	G.O.
150101	imballaggi di carta e cartone			X-P	X	X	X-P	X	
150102	imballaggi di plastica			X-P	X	X	X-P	X	
150103	imballaggi in legno			X-P	X	X	X-P	X	
150104	imballaggi metallici			X-P	X	X	X-P	X	
150105	imballaggi compositi			X-P	X	X	X-P	X	
150106	imballaggi in materiali misti			X-P	X	X	X-P	X	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			X-P	X	X	X-P	X	
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			X-P	X	X	X-P	X	20
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02			X-P	X	X	X-P	X	7 - 20
170201	legno			X-P	X	X	X-P	X	
170203	plastica			X-P	X	X	X-P	X	
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose			X-P	X	X	X-P	X	
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03			X-P	X	X	X-P	X	

Al quadro emissioni riportato alla sezione 4 dell'allegato alla D.D. n. 199-28302 del 16/9/2015 e s.m.i. è aggiunta la seguente riga:

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ²	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E12	Pressa	Amb.	5000	Polveri totali	10	0.05	I+T ⁽¹⁾	Filtro a cartucce	n.d.	==

² N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale

Alla sezione 4 dell'allegato alla D.D. n. 199-28302 del 16/9/2015 e s.m.i. sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

4.13bis) La data di avviamento della pressa (camino E12) deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Leinì e all'ARPA Dipartimento di Torino, con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto all'art. 269, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..L'impianto deve essere a regime entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;

4.13ter) per gli autocontrolli iniziali (di cui all'art. 269, comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) il Gestore deve effettuare un rilevamento delle emissioni, nei primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente Allegato. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine stabilito – salvo espresso diniego di questa Amministrazione – previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. I risultati degli autocontrolli iniziali devono essere trasmessi al Servizio in intestazione, all'ARPA Dipartimento di Torino e al Comune di Leinì entro 60 giorni dalla data di effettuazione utilizzando il modello di cui al successivo punto 4.16);

Alla sezione 2 dell'allegato alla D.D. n. 199-28302 del 16/9/2015 e s.m.i. sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

2.22bis) l'attività di pressatura è ammessa alle seguenti condizioni:

- esclusivamente sulle tipologie riportate nella tabella di cui al punto 1.1) in cui nelle caselle corrispondenti alle operazioni D13 ed R12 è indicata oltre alla lettera X anche la lettera P;
- la pressatura deve essere effettuata su imballaggi vuoti. Ai fini del rispetto della presente prescrizione, in analogia a quanto stabilito dal D.M. 5/2/98 punto 3.5), si considerano vuoti gli imballaggi che contengono residui di materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso;
- i rifiuti da sottoporre a pressatura devono essere attentamente controllati al fine di evitare il conferimento accidentale di componenti in grado di generare scoppi, esplosioni o incendi. In particolare non è, in ogni caso, ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze.

Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino. L'imposta di bollo sulla presente copia conforme all'originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate – Uff. Torino 1 il 09/01/2002, di Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3 del D. L. n. 43/2013, convertito dalla L. n. 71/2013. Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati in Euro 0,52 a foglio.

Torino, 7 Agosto 2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo VETTORETTI
(firmato digitalmente)